

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

In applicazione dell'art. 18 lett. d e dell'art. 36 degli Statuti dell'associazione OAD FCT, l'Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.

TASSE DI AFFILIAZIONE

- Art. 1**
Tassa di affiliazione
- Per l'esame della richiesta di affiliazione all'OAD FCT viene prelevata una tassa una tantum di franchi 1'000.00 (IVA compresa). La tassa di affiliazione viene prelevata anche se la richiesta viene respinta dal Comitato Direttivo o ritirata dal candidato.
- Art. 1 bis**
Tasse di autorizzazioni speciali
- Sono sottoposte ad una tassa di autorizzazione di franchi 500 (IVA compresa) le autorizzazioni definite in specifici regolamenti o direttive.
- Art. 2**
Prelevamento della tassa
- Responsabile per il prelevamento della suddetta tassa è l'OAD FCT che può delegare questo compito a terzi.
- Art. 3**
Rimborso spese a terzi
- Abrogato

TASSE ANNUALI

- Art. 4**
Tassa annuale
- ¹ L'OAD FCT preleverà una tassa annuale in base ai seguenti criteri
- Persone fisiche e giuridiche**
- ³ La tassa annuale per gli affiliati ammonta a franchi 700.00 (IVA compresa) per ogni collaboratore LRD iscritto all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino più franchi 700.00 (IVA compresa) per ogni altro collaboratore LRD.
- Socio sostenitore**
- ⁴ La tassa annuale del socio sostenitore ai sensi dell'art. 4ter degli statuti ammonta a fr. 100.00 (IVA compresa) sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
- ⁵ Per l'anno di ammissione così come per quello di dimissione o esclusione la tassa è dovuta per tutto l'esercizio, ad eccezione delle affiliazioni che avverranno dopo il

30 settembre. In quest'ultimo caso la tassa annuale varrà versata, la prima volta, con l'anno successivo.

Tasse annuali speciali ⁶ La determinazione delle tasse annuali speciali compete al Comitato Direttivo, vigendo il principio della copertura dei costi.

Art. 5
Responsabile del prelevamento della tassa
Responsabile per il prelevamento della tassa è l'OAD FCT.

Art. 6
Rimborso spese a terzi
Abrogato

COMITATO DIRETTIVO

Art. 7
Remunerazione dei membri del Comitato Direttivo
¹ I membri del Comitato Direttivo vengono remunerati, per la loro attività a favore dell'Associazione, con una tariffa oraria di franchi 250.00.

² Ai singoli membri del Comitato Direttivo viene inoltre versato un gettone di presenza di franchi 110.00 per seduta.

³ L'onorario e le indennità di presenza saranno indicizzate in conformità dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo ponendo come indice di riferimento quello di aprile 2015.

Art. 8
Periodicità della remunerazione dei membri del Comitato Direttivo
Le remunerazioni dei membri del Comitato Direttivo avvengono a cura del Segretario del Comitato Direttivo stesso con cadenza trimestrale e dietro presentazione di un giustificativo adeguato da parte degli interessati.

TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 9
Remunerazione dei membri del Tribunale Arbitrale
Il presidente del Tribunale Arbitrale viene remunerato con una tariffa oraria di franchi 250.00.
I membri del Tribunale Arbitrale vengono remunerati con una tariffa oraria di franchi 200.00

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COMITATO DIRETTIVO E IL TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 10**
Tempo di viaggio Il tempo di viaggio vale quale tempo di lavoro.
- Art. 11**
Rimborso spese Le spese sostenute dai membri del Comitato Direttivo e dai membri del Tribunale Arbitrale vengono rimborsate integralmente sulla base delle spese effettive.
- Art. 12**
Spese di viaggio Le spese di trasporto sono conteggiate nella maniera seguente:
- a) Utilizzo di un mezzo pubblico (treno, aereo, eccetera) dietro presentazione della ricevuta: rimborso del biglietto di business class per aerei e di prima classe per altri mezzi pubblici;
 - b) Utilizzo di un mezzo privato (autoveicolo, moto o altro): franchi 1 al chilometro.

REVISIONI DELL'OAD FCT

- Art. 13**
Remunerazione per i lavori di revisione Per l'esecuzione dei controlli previsti nel Regolamento di Sorveglianza (RS) vengono fissate le seguenti indennità:
- a) I controlli ex art. 4 cpv. 3 del RS (entro 12 mesi dall'affiliazione) sono gratuiti;
 - b) I controlli ex art. 9 RS (revisioni straordinarie) sono gratuiti;
 - c) I controlli ex art. 4 cpv. 2 RS (revisioni ordinarie per affiliati con meno di 200 mandati) verranno fatturati a franchi 800 (+ IVA);
 - d) I controlli per accertare la sussistenza delle condizioni per le dimissioni anticipate verranno fatturati a franchi 500 (+ IVA).
 - e) I controlli su denuncia NCGP sono posti a carico dell'affiliato qualora venisse accertata una violazione rilevante in funzione del tempo impiegato per evadere la pratica e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento

PERITI

- Art. 14**
Obbligo di presentare un preventivo¹ I periti che accettano l'incarico dal Comitato Direttivo sono tenuti a presentare prima dell'inizio dei lavori al Comitato stesso un preventivo dettagliato. Il lavoro per la stesura del preventivo non viene remunerato.
- ² Per i mandati il cui onorario non supera presumibilmente i fr. 5'000.00 il Comitato Direttivo può rinunciare a richiedere tale preventivo.
- Art. 15**
Scostamenti dal preventivo Eventuali scostamenti dal preventivo dovranno essere preliminarmente comunicati per iscritto e approvati dal Comitato Direttivo.
- Art. 16**
Remunerazione dei¹ I periti nominati dal Comitato Direttivo vengono remunerati con una tariffa oraria di

periti franchi 250.00. Le ore di segretariato vengono remunerate con una tariffa oraria di franchi 110.00.

² Le spese di trasporto vengono indennizzate sulla base dell'art. 12 del presente regolamento. Le fotocopie vengono indennizzate a un franco per pagina. I rimborsi spese avvengono sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17
Metodo di fatturazione

I periti hanno diritto alla remunerazione dopo aver assolto il proprio incarico e dopo aver presentato le risultanze del mandato in forma scritta al Comitato Direttivo

Art. 18
Acconti

Qualora lo svolgimento dell'incarico assegnato dovesse richiedere più di tre mesi di lavoro il perito ha facoltà di richiedere un acconto pari allo stato di avanzamento dei lavori.

CONSULENTI ESTERNI

Art. 19
Consulenti esterni

I consulenti esterni dei quali si avvale il Comitato Direttivo per l'espletamento dei propri compiti verranno remunerati in base alle tariffe di mercato.

TASSE E SPESE DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Art. 20
Anticipi spese del Tribunale Arbitrale

Il Tribunale Arbitrale è tenuto a richiedere al ricorrente un acconto a sua discrezione. Lo stesso dovrà servire a coprire le spese, remunerazione compresa, del Tribunale Arbitrale stesso.

Art. 21
Spese dell'arbitrato

¹ Le spese e gli onorari del Tribunale Arbitrale verranno sopportate dalle parti nella proporzione decisa dal Tribunale Arbitrale stesso. Per la remunerazione dei patrocinatori valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale Arbitrale.

² In caso di procedura di conciliazione portata a buon fine, gli onorari e le spese verranno suddivisi in parti uguali tra l'OAD FCT e il ricorrente.

FORMAZIONE

Art. 22
Costi per la frequenza dei corsi di formazione

I costi per la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria organizzati dall'OAD FCT sono a carico dell'affiliato.

Art. 23
Tassa per la concessione della fruizione indiretta della formazione

Il Comitato Direttivo preleva una tassa per l'esame della domanda che l'affiliato presenta per ottenere l'autorizzazione alla fruizione indiretta della formazione o per sue modifiche. Questa tassa è stabilita in funzione del tempo impiegato per evadere

la richiesta e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

TASSE CAUSALI

Art. 24
Tasse causali

¹ Per l'esame di una richiesta di proroga per l'inoltro del rapporto di revisione o dell'autocertificazione verrà prelevata una tassa amministrativa di 50 franchi + IVA.

² Per il richiamo di un rapporto di revisione o dell'autocertificazione verrà richiesta una tassa amministrativa di 100 franchi + IVA. La tassa non sostituisce l'eventuale sanzione.

³ Per il richiamo di tasse o altri tributi non pagati all'associazione viene applicata una tassa amministrativa di 50 franchi + IVA a partire dal secondo richiamo.

⁴ Per consulenze specialistiche richieste dall'affiliato e accompagnate dal rilascio di un parere scritto verrà richiesta una tassa amministrativa in funzione del tempo impiegato per evadere la richiesta e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

⁵ Per le pratiche sanzionatorie ex articolo 56 ROAD concernenti violazioni della LRD, in aggiunta alla sanzione, verrà richiesta una tassa amministrativa in funzione del tempo impiegato per evadere la pratica e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato il 12 marzo 2004, modificato il 4 giugno 2009, il 20 giugno 2012, il 16 aprile 2015, il 23 giugno 2016 e il 27 aprile 2017 dall'assemblea generale dei soci ed entra immediatamente in vigore. Le disposizioni dell'articolo 13 entrano in vigore retroattivamente all'1.1.2017.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario di comitato